

Roma, 24 agosto 2010

Prot. 318

fax

EV/

CIRCOLARE N. 76 / 2010

AGLI ENTI ASSOCIATI

FISCO

→ ENTI PUBBLICI ECONOMICI

→ ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

OGGETTO


Scadenario mensile adempimenti fiscali e contabili: mese di settembre 2010.

Si trasmette in allegato il prospetto delle scadenze degli adempimenti fiscali e contabili relativo al periodo in oggetto.

Con i migliori saluti.

p. Il Direttore Generale

Venanzio Gizzi



Allegati: scadenario settembre

LA FEDERAZIONE ITALIANA PER LA CASA ADERISCE A CISPEL

LE SCADENZE di settembre 2010

1° SETTEMBRE 2010 - Mercoledì**CONTENZIOSO TRIBUTARIO** - Periodo feriale - Sospensione termini processuali

Nel periodo compreso tra il **1° agosto** e il **15 settembre 2010** resta sospeso il decorso dei termini processuali anche per le giurisdizioni tributarie (L. 7 ottobre 1969, n. 742).

Dal 16 riprende il decorso dei termini processuali, compresi quelli relativi alle giurisdizioni tributarie.

15 SETTEMBRE 2010 - Mercoledì**IVA** - Fatturazione differita - Emissione della fattura

Scade il termine per l'emissione delle fatture relative alle cessioni di beni, comprovate da documenti di trasporto o di consegna, spediti o consegnati nel mese precedente (art. 21, comma 4, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633).

IVA - Fatture di importo inferiore ad euro 154,94 - Annotazione del documento riepilogativo**16 SETTEMBRE 2010 - Giovedì****IMPOSTE E CONTRIBUTI** - Somme risultanti dalle dichiarazioni Modello UNICO ed IRAP - Rateizzazione - Titolari di partita IVA

Per i contribuenti che hanno optato per il versamento rateizzato delle imposte risultanti dalle dichiarazioni Modello UNICO ed IRAP, in rate mensili di uguale importo, con l'applicazione degli interessi scade il termine per il versamento della rata mensile dovuta dai titolari di partita IVA.

In ogni caso il pagamento deve essere completato entro il mese di novembre (art. 20, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241).

codici-tributo:

- per il versamento del saldo:

2003 per l'IRES;

3800 per l'IRAP;

- per il versamento dell'acconto:

2001 per l'IRES;

3812 per l'IRAP;

IMPOSTE SUI REDDITI - Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese precedente – Versamento**IMPOSTE SUI REDDITI** - Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente – Versamento**IMPOSTE SUI REDDITI** - Ritenute alla fonte – 4% corrispettivi d'appalto o d'opera erogati nel mese precedente**ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF** - Redditi di lavoro dipendente e assimilati - Versamento**ASSISTENZA FISCALE** - Imposta trattenuta dal sostituto d'imposta - Versamento

Per i sostituti d'imposta che effettuano le operazioni di conguaglio relative all'assistenza fiscale, scade il termine per il versamento delle somme a saldo e in acconto, trattenute sugli emolumenti o sulle rate di pensione corrisposte nel mese precedente (art. 19, D.M. 31 maggio 1999, n. 164 ; Circ. Ag. Entrate n. 16/E del 27 marzo 2010).

IVA - Imposta risultante dalla dichiarazione annuale - Rateizzazione
Scade il termine per il versamento della rata mensile.

IVA - Contribuenti mensili - Mese di agosto 2010 - Versamento
codice-tributo 6008

INPS - Contributo alla gestione separata - Versamento

Scade il termine per il versamento del contributo alla gestione separata INPS, sui compensi corrisposti nel mese precedente (D.M. 2 maggio 1996, n. 281), relativi, tra l'altro, a:

- rapporti di collaborazione a progetto (per la disciplina lavoristica vedasi l'art. 61, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276);
- esercenti attività di lavoro autonomo occasionale (se il reddito annuo è superiore a 5.000 euro ai sensi del citato art. 44, D.L. 30 settembre 2003, n. 269; vd. circ. INPS n. 103 del 6 luglio 2004).

Non sono soggetti a contribuzione i liberi professionisti già assicurati presso casse professionali, relativamente ai redditi assoggettati a contribuzione presso le casse stesse (vd. Circ. INPS n. 112 del 25 maggio 1996).

20 SETTEMBRE 2010 - Lunedì

IVA E RITENUTE ALLA FONTE - Ravvedimento - Tardivo versamento - Entro 30 giorni dalla scadenza

IVA - Scade il termine per l'effettuazione del versamento tardivo - entro trenta giorni - dell'imposta risultante dalla liquidazione periodica, qualora non eseguito entro la scadenza del 16 agosto 2010, con l'applicazione, ai sensi dell'art. 13 ("Ravvedimento"), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472:

- della sanzione nella misura del 2,5 per cento commisurata all'imposta versata in ritardo, da versare contestualmente alla regolarizzazione;
- del pagamento degli interessi moratori al tasso legale dell' 1 per cento annuo, con maturazione giorno per giorno.

Vedasi al riguardo la C.M. n. 23/E del 25 gennaio 1999.

Il termine di trenta giorni è calcolato a decorrere dalla scadenza del 20 agosto 2010, termine così prorogato dal D.P.C.M. 10 giugno 2010.

Ritenute alla fonte - Gli stessi criteri trovano applicazione per il versamento (tardivo) delle ritenute alla fonte qualora non eseguito entro la predetta scadenza del 16 agosto 2010.

Errori formali - Vedasi al riguardo la circ. dell'Agenzia delle Entrate n. 77/E del 3 agosto 2001.

codici-tributo:

8904 per l'IVA;

8906 per le ritenute;

1991 per gli interessi sul ravvedimento IVA.

30 SETTEMBRE 2010 - Giovedì

STUDI DI SETTORE - Comunicazione variazione codice attività

Scade il termine entro il quale può essere effettuata la variazione dati ai sensi dell'art. 35, 3° comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, senza applicazione di sanzioni, al fine di comunicare il codice attività prevalente, non precedentemente comunicato o comunicato in modo errato, da utilizzare ai fini degli studi di settore.

IVA - Dichiarazione annuale - Contribuenti diversi da quelli tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata annuale - Istanza di rimborso del credito - Presentazione

Scade il termine per la presentazione in via telematica della dichiarazione annuale IVA relativa all'anno **2009** in via **autonoma** da parte dei soggetti non tenuti alla presentazione in forma unificata, quali ad esempio:

- le società di capitali ed enti soggetti ad IRES con periodo di imposta non coincidente con anno solare;
- le società controllanti e controllate che si avvalgono della liquidazione IVA di gruppo

Rimborso - Negli stessi termini di cui sopra scade il termine di presentazione all'agente della riscossione dell'istanza di rimborso del credito annuale IVA.

IVA - Adeguamento ai parametri - Versamento

Scade il termine per il versamento dell'IVA dovuta in caso di adeguamento alle risultanze dei parametri per l'anno d'imposta **2009** (art. 4, D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195).

codice-tributo 6493.

ICI - Dichiarazione annuale per il 2009 - Presentazione

Entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta **2009** - fatti salvi i diversi termini e modalità di presentazione eventualmente stabiliti dai singoli Comuni – scade il termine di presentazione della dichiarazione ai fini ICI relativamente ai casi indicati nelle istruzioni al modello stesso.

Per i soggetti IRES con periodo d'imposta:

- coincidente con l'anno solare la dichiarazione deve essere presentata nello stesso termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2009;
- non coincidente con l'anno solare la dichiarazione deve essere presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta che comprende il 31 dicembre 2009.

La dichiarazione deve essere presentata limitatamente ai casi previsti ed indicati nelle istruzioni al modello.

IRES / IRAP - Dichiarazione Modello UNICO e dichiarazione IRAP

Dichiarazione modello UNICO – Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, i contribuenti soggetti ad IRES devono presentare la dichiarazione in **via telematica** entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta periodo (e pertanto entro il **30 settembre** per i soggetti con esercizio ad anno solare).

Dichiarazione IRAP - L'art. 1, comma 52, L. 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) prevede l'obbligo di presentare - entro gli stessi termini di presentazione del Modello UNICO - la dichiarazione annuale dell'IRAP non più in forma unificata ed esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle Entrate. Sulla nuova disciplina ai fini IRAP si vedano le circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 27/E del 26 maggio 2009, la n. 36/E del 16 luglio 2009 e la n. 39/E del 22 luglio 2009.

SOGGETTI IRES - Acconti d'imposta IRES ed IRAP – Seconda o unica rata - Versamento

Per i soggetti all'IRES per i quali il mese di **settembre 2010** è l'undicesimo mese dell'esercizio sociale, scade il termine per il versamento della seconda o unica rata degli acconti di imposta.

La misura ordinaria dell'acconto IRES è stabilita al 100 per cento (art. 1, comma 301, L. 30 dicembre 2004, n. 311). L'acconto ai fini IRAP si applica nella medesima misura del 100 per cento. L'acconto non è dovuto se l'imposta relativa al periodo d'imposta precedente, al netto di detrazioni, crediti e ritenute, non è superiore ad euro 20,66. Il versamento della prima rata d'acconto non è dovuto se non è superiore ad euro 103.

Non è ammesso il pagamento rateale della seconda rata d'acconto.

Per il medesimo periodo di imposta il versamento in acconto dell'IRAP deve essere effettuato in due rate, la prima delle quali pari al 40 per cento, e la seconda per il residuo importo, calcolato

nella misura del 100 per cento dell'imposta relativa all'anno precedente (art. 30, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446).

IVA - Adempimenti di fine mese

Scade il termine per effettuare, ad esempio, gli adempimenti per Fatture integrative, Scheda carburanti, Rilevazione dei chilometri.

IVA - Autofatture

Scade il termine per l'emissione dell'autofattura da parte del cessionario o committente che non ha ricevuto, entro il mese precedente, la fattura relativa ad operazioni effettuate nel mese ancora precedente (art. 46, comma 5, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427).

REGISTRO - Contratti di locazione ed affitto di beni immobili – Versamento imposta

Scade il termine di trenta giorni per il versamento dell'imposta di registro relativa a:

- 1) nuovi contratti pluriennali relativi ad immobili urbani con effetto dal **1° agosto 2010**: versamento della prima annualità o per l'intero periodo;
- 2) contratti pluriennali relativi ad immobili urbani: annualità successive alla prima, con inizio dal **1° agosto 2010**;
- 3) cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, con effetto dal **1° agosto 2010**.

Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale l'imposta può essere assolta:

- a) annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno, ovvero
- b) sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto. In tal caso è prevista una riduzione sull'imposta dovuta (art. 17 e art. 5, Tariffa del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131).

Per i **contratti agevolati di cui all'art. 2, comma 3, L. n. 431/1998**, la base imponibile è pari al 70 per cento del corrispettivo annuo (art. 8, comma 1, citata L. n. 431/1998).

Immobili strumentali - In materia di locazioni di immobili strumentali, si vedano l'art. 35, commi 8 e seguenti, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, e le circ. Ag. Entrate n. 27/E e n. 28/E del 4 agosto 2006 e n. 33/E del 16 novembre 2006 .

codici-tributo:

115T - contratti di locazione - prima annualità; **112T** - contratti di locazione - annualità successive; **107T** - contratti di locazione - intero periodo; **114T** - contratti di locazione - proroga; **113T** - contratti di locazione - risoluzione; **110T** - contratti di locazione - cessione.

TASSE AUTOMOBILISTICHE - Rinnovo

Scade il termine per il rinnovo delle tasse automobilistiche, per le quali il periodo di validità è scaduto nel mese precedente, a norma del D.M. 18 novembre 1998, n. 462, nel mese di settembre.
